ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES DOCUMENTS "COM"

COM (81)645

Vol. 1981/0194

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlusssachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(81) 645 def.

Bruxelles, 6 novembre 1981

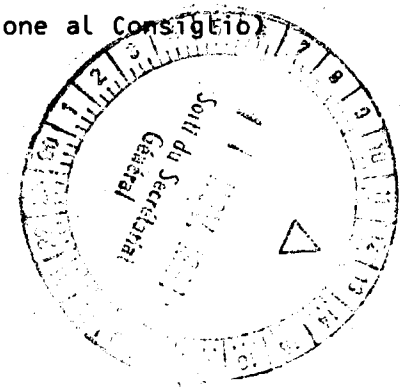
Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo al regime di esportazione di taluni cascami e rottami di metalli non ferrosi

---

(presentata dalla Commissione al Consiglio)



NOTA INTRODUTTIVA

1. Con il regolamento (CEE) n. 3438/80 del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (1), le esportazioni di taluni cascami e rottami di alluminio (TDC 76.01 B) sono state sottoposte per il 1981 ad un sistema di sorveglianza che richiede un'autorizzazione preventiva da rilasciarsi con determinate modalità.

Le esportazioni di taluni cascami e rottami di piombo (TDC 78.01 B) sono state sottoposte ad un contingentamento per il primo semestre 1981 unicamente in attesa delle conclusioni dell'esame in corso sulla situazione del mercato di questo prodotto. Alla fine di questo periodo, ossia per il secondo semestre 1981, queste esportazioni sono state sottoposte allo stesso regime di sorveglianza istituito per i prodotto d'alluminio di cui al regolamento (CEE) n. 1792/81 del 30 giugno 1981 (2).

Le esportazioni di ceneri e di residui di rame nonché di cascami e rottami di rame (TDC ex 2603, 74.01 D) sono state sottoposte per il 1981 ad un contingentamento.

2. Considerati il disposto del regolamento n. 2603/69, che istituisce un regime comune applicabile alle esportazioni (3), e l'esame del mercato comunitario di questi prodotti, la Commissione ritiene che il regime in vigore per il 1981 debba essere prorogato per il 1982, vale a dire: sorveglianza sulle esportazioni dei prodotti d'alluminio e di piombo, contingentamento dei prodotti di rame (con un leggero aumento del contingente per i rottami).

Il Comitato consultivo del regolamento 2603/69 è stato consultato; tutti gli Stati membri presenti (due di essi non erano rappresentati) si sono dichierati d'accordo su tale orientamento.

Si invita pertanto il Consiglio di approvare la proposta di regolamento allegata.

---

(1) GU n. L 358, del 31.12.1980, pag. 89
(2) GU n. L 179, del 1. 7.1981, pag. 2
(3) GU n. L 324, del 27.12.1969, pag. 25

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo al regime di esportazione di taluni cascami e rottami di metalli non ferrosi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969, che stabilisce un regime comune applicabile alle esportazioni (1), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, che stabilisce una procedura comune di gestione dei *contingenti* quantitativi (2), in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con i regolamenti (CEE) n. 3438/80 del Consiglio (3) e (CEE) n. 1792/81 del Consiglio (4) le esportazioni di cascami e rottami d'alluminio e di piombo sono state subordinate rispettivamente per l'intero anno 1981 per quanto riguarda l'alluminio, e per il secondo semestre 1981 per quanto riguarda il piombo, ad un'autorizzazione preventiva di esportazione che deve essere rilasciata dalle competenti autorità degli Stati membri secondo modalità da determinare; che detto regime scade il 31 dicembre 1981;

considerando che, per evitare difficoltà di approvvigionamento per i residui e ceneri di rame e per i cascami e rottami di rame sono stati fissati contingenti quantitativi comunitari all'esportazione con il regolamento (CEE) n. 3438/80; che tali contingenti sono validi sino al 31 dicembre 1981;

considerando che risulta necessario mantenere per il 1982 il regime di autorizzazione delle esportazioni per i prodotti d'alluminio e di piombo ed i contingenti in vigore per i prodotti di rame;

considerando che il comitato istituito dal regolamento (CEE) n. 2603/69, è stato consultato;

considerando che occorre determinare il criterio di ripartizione di detti contingenti;

considerando che le disposizioni relative al controllo del traffico intracomunitario di cui al regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione, del 22 dicembre 1976, che stabilisce le disposizioni di applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario (5) si applicano unicamente se le misure che istituiscono le restrizioni all'esportazione ne stabiliscono l'applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo 1° gennaio — 31 dicembre 1982 le esportazioni dalla Comunità di cascami e rottami di alluminio di cui alla sottovoce 76.01 B della tariffa doganale comune e di cascami e rottami di piombo di cui alla sottovoce 78.01 B sono subordinate alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione da rilasciarsi dalle competenti autorità degli Stati membri. L'autorizzazione è rilasciata gratuitamente, per tutte le quantità richieste fatte salve le disposizioni che figurano qui di seguito.

2. L'autorizzazione all'esportazione è rilasciata entro un termine massimo di quindici giorni lavorativi dal deposito della domanda, dietro presentazione da parte del richiedente di un contratto di vendita per l'insieme delle quantità domandate.

L'autorizzazione è valida per due mesi.

3. Ogni Stato membro comunica alla Commissione nel corso dei primi quindici giorni di ogni mese:

a) le quantità in tonnellate e i prezzi dei prodotti oggetto di autorizzazioni di esportazione rilasciate nel corso del mese precedente;

b) le quantità in tonnellate dei prodotti oggetto di esportazioni nel corso del mese precedente quello di cui alla lettera a);

c) le quantità in tonnellate la cui esportazione autorizzata o realizzata si effettua nel quadro di operazioni di perfezionamento attivo o passivo;

d) i paesi terzi di destinazione.

La Commissione ne informa gli Stati membri.

(1) GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 25.
(2) GU n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 358 dell'31.12.1980, pag. 89
(4) GU n. L 179 dell'1.7.1981, pag. 2
(5) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20.

/.

Articolo 2

Per il 1982 sono fissati i contingenti quantitativi comunitari all'esportazione seguenti :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Quantità (in tonnellate)
ex 26.03	Ceneri e residui di rame e leghe di rame	22.300
ex 74.01 B	Cascami e rottami di rame e leghe di rame	32.700

Articolo 3

I contingenti di cui all'articolo 2 sono ripartiti secondo il fabbisogno stimato.

Articolo 4

Le esportazioni dalla Comunità dei prodotti di cui all'articolo 2, ottenuti in applicazione del regime del perfezionamento attivo a norma della direttiva 69/73/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, per l'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative al regime del perfezionamento attivo (1), sono imputate sull'aliquota dello Stato membro esportatore. Possono essere disposte deroghe a quanto sopra, caso per caso, previo parere del comitato di gestione istituito con regolamento (CEE) n. 1023/70.

Ai sensi della direttiva 76/119/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, sull'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative al regime di perfezionamento passivo (2), le esportazioni temporanee in un paese terzo a fini di lavorazione, trasformazione o riparazione di prodotti destinati ad essere reimportati per il consumo nel territorio doganale della Comunità sono imputate sull'aliquota dello Stato membro esportatore. Possono essere disposte deroghe a quanto sopra, caso per caso, previo parere del comitato di gestione istituito con regolamento (CEE) n. 1023/70.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 223/77 si applica alla circolazione all'interno della Comunità dei prodotti di cui all'articolo 2.

Articolo 6

Il Consiglio determina in tempo utile, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1982, le misure da adottarsi alla scadenza del presente regolamento per l'esportazione dei prodotti di cui agli articoli 1 e 2.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1982.

Esso è applicabile sino al 31 dicembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

(1) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 58.